

Legge regionale 28 giugno 2016 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

Art. 41

(Modifiche agli articoli 7 e 10 della legge regionale 3/2016)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatosi della domanda), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è abrogata;

b)

(ABROGATA)

(1)

Note:

1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera oo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.